ENPAPI [redacted]

Roma, 4 novembre 2026

Trasmissione via PEC

[redacted]

OGGETTO: ELEZIONI ENPAPI 2026/2030. SESSIONE ELETTORALE SECONDARIA. RISCONTRO AL QUESITO DEL 3 NOVEMBRE 2026 SUI REQUISITI DI CANDIDABILITÀ AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE.

Gentile [redacted],

con riferimento al quesito formulato con nota del 3 novembre 2026, con il quale Ella chiede se la titolarità di partita IVA e l'esercizio attuale dell'attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria costituiscano requisiti indispensabili per la candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale e se siano candidabili gli iscritti che, pur avendo in passato esercitato come liberi professionisti, non siano attualmente titolari di partita IVA, si forniscono i chiarimenti richiesti, sentita la Commissione Elettorale Nazionale.

1. Requisiti per la candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale

I requisiti per la candidatura al Consiglio di Indirizzo Generale sono quelli stabiliti dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Elettorale, richiamato al paragrafo 2.2 delle Istruzioni per le operazioni di voto del 9 giugno 2026: iscrizione all'Ente da almeno due anni alla data di indizione delle elezioni, possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, regolarità contributiva e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 4 del Regolamento. [redacted]

L'iscrizione all'Ente rileva in qualunque delle forme previste dall'art. 4 dello Statuto, che obbliga all'iscrizione non soltanto chi esercita l'attività libero professionale in via esclusiva in forma autonoma, associata o societaria (comma 1), ma anche tutti i professionisti iscritti all'Albo "che esercitino in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, comunque denominata" (comma 2), tra i quali rientrano i titolari di rapporti di collaborazione con contribuzione alla

Gestione separata dell'Ente, nonché chi svolge l'attività libero professionale contestualmente a quella subordinata (comma 3). La titolarità di partita IVA non costituisce, di per sé, un requisito di candidabilità: ciò che rileva è la posizione di iscritto all'Ente, quale risultante dagli archivi, secondo il criterio della data di prima iscrizione, a prescindere dalla gestione di appartenenza, reso noto con l'Avviso informativo del 18 settembre 2026.

Il riferimento alle "caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1, dello Statuto" contenuto al punto 2 dei Chiarimenti applicativi del 30 ottobre 2026 deve essere letto in conformità all'art. 29, comma 2, del Regolamento Elettorale, che riserva tale limitazione ai soli candidati al Consiglio di Amministrazione (lettera b), e all'art. 4, comma 3, dello Statuto, che garantisce nelle liste per il Consiglio di Indirizzo Generale una quota di candidati che esercitano la professione contestualmente a un rapporto di lavoro subordinato; in tal senso è stata adottata, in data odierna, apposita precisazione, pubblicata sul sito istituzionale. Per il Consiglio di Indirizzo Generale possono dunque candidarsi tutti gli iscritti all'Ente in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento, qualunque sia la forma di esercizio dell'attività, purché diversa dal lavoro esclusivamente subordinato. L'esercizio in via esclusiva dell'attività libero professionale in forma autonoma, associata o societaria è richiesto ai soli candidati al Consiglio di Amministrazione.

2. Iscritti non attualmente titolari di partita IVA

Gli iscritti che abbiano in passato esercitato l'attività libero professionale e non siano attualmente titolari di partita IVA sono candidabili al Consiglio di Indirizzo Generale se, alla data di indizione delle elezioni e a quella di presentazione della lista, risultano iscritti all'Ente in una delle forme sopra indicate, con posizione contributiva regolare secondo il paragrafo 2.3 delle Istruzioni. Non sono invece candidabili coloro che risultano cancellati dall'Ente, poiché l'art. 3, comma 2, del Regolamento riserva l'elettorato passivo a chi "risulta iscritto" alla data di indizione.

3. Conclusioni

[redacted]

Il presente riscontro, avendo portata generale, è pubblicato in forma anonima sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle elezioni, unitamente alla precisazione sopra richiamata, a beneficio di tutti gli iscritti.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione Elettorale Nazionale
Commissario ad acta dell'ENPAPI
Dott. Antonino Bartuccio

Bartuccio
Antonino
04.11.2026
17:27:45
GMT+01:00